



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
SERVIZIO LEGISLATIVO

**OGGETTO:** iniziativa popolare delle leggi provinciali - adempimenti per la presentazione di un progetto di legge di iniziativa popolare - istruttoria (legge sui referendum provinciali 2003).

**APPUNTO INTERNO**

1. I promotori che intendono presentare una proposta di legge d'iniziativa popolare possono chiedere al Presidente del Consiglio provinciale di essere assistiti nella redazione dei testi dagli uffici del Consiglio (art. 20 della legge sui referendum provinciali 2003). A tal fine prendono contatti con il servizio legislativo del Consiglio provinciale (i riferimenti sono in calce a questo appunto) per concordare termini e modalità d'intervento.
2. Per procedere alla raccolta delle firme occorre che i promotori predispongano un testo del progetto di legge, composto da un articolato e da una relazione illustrativa. Questi testi devono essere inviati al servizio legislativo in formato elettronico, perché saranno trascritti a cura degli uffici sul modello B. Successivamente i promotori concordano con il servizio legislativo una data per il ritiro dei moduli B, C e D, che servono per dare corso all'iniziativa (e in particolare per raccogliere le firme di appoggio alla proposta). I moduli sono preparati dal servizio legislativo. Nella data convenuta il servizio legislativo consegna ai promotori i moduli e redige il relativo verbale (modulo A) . A tal fine i promotori devono essere in numero non inferiore a tre: di questi occorre raccogliere le generalità complete e una fotocopia di documento di identità valido. Al momento della raccolta dei dati bisogna consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali e trattenerne una copia, sottoscritta da uno dei promotori per presa visione.
3. Segue la raccolta delle firme: servono almeno 2.500 firme (ma se la proposta riguarda disposizioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre il numero dei sottoscrittori è ridotto a 500). Il deposito dei moduli deve avvenire entro novanta giorni dalla loro data di vidimazione e di consegna (in via interpretativa, in base all'art. 8 comma 2, art. 18, comma 9, e art. 19, comma 9, della legge sui referendum provinciali 2003).
4. Raccolte le firme, i proponenti del progetto di legge di iniziativa popolare, in numero non inferiore a tre (ma non più di due, oltre al primo proponente, possono essere indicati per la partecipazione ai lavori della commissione consiliare: di essi occorre raccogliere le generalità complete e una fotocopia di documento di identità valido) depositano in Consiglio il progetto di legge - previo appuntamento con il servizio legislativo -, con i moduli B, C, D e con i certificati elettorali (art. 19, comma 4, della legge sui referendum provinciali 2003).
5. Un funzionario del Consiglio riceve e protocolla la proposta, per il momento senza attribuirle il numero progressivo dei progetti di legge, e redige un verbale (modulo E),

rilasciato in copia autentica ai presentatori della proposta. Il verbale ha in allegato il progetto di legge (modulo B).

6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della proposta il Presidente del Consiglio provinciale, avvalendosi del servizio legislativo, verifica e conteggia le firme, esamina la richiesta e la relativa documentazione. Se il Presidente del Consiglio provinciale ritiene che il progetto di legge sia ammissibile, questo viene numerato secondo l'ordine progressivo di presentazione dei disegni di legge e assegnato alla commissione consiliare competente in materia. La trattazione deve iniziare entro quarantacinque giorni dall'assegnazione (art. 19, comma 7, della legge sui referendum provinciali 2003).  
Se il Presidente del Consiglio ritiene che il progetto di legge sia inammissibile lo dichiara con provvedimento motivato, tempestivamente comunicato al primo proponente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (art. 19, comma 6, della legge sui referendum provinciali 2003).
7. Entro quindici giorni il presidente della commissione consiliare competente pone all'ordine del giorno i disegni di legge pervenutigli (art. 98 del regolamento interno del Consiglio provinciale).
8. Il presidente della commissione consiliare convoca il primo firmatario o un suo delegato per illustrare il progetto di legge e partecipare ai lavori della commissione. Questi può farsi assistere da propri esperti, con oneri a suo carico (art. 47, commi 2 e 3 del regolamento interno del Consiglio provinciale; art. 19, comma 7, della legge sui referendum provinciali 2003).
9. Il proponente non ha diritto di voto; però ha la facoltà la presentare emendamenti (art. 101 del regolamento interno del Consiglio provinciale, art. 19, comma 7, della legge sui referendum provinciali 2003).
10. Se la commissione consiliare approva emendamenti al testo del progetto di legge, il testo conseguentemente rielaborato è inviato al proponente, che può presentare le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio entro il termine da quest'ultimo indicatogli, nel rispetto della programmazione dei lavori del Consiglio (art. 101 bis del regolamento interno del Consiglio provinciale; art. 19, comma 7, della legge sui referendum provinciali 2003).

## **MODULISTICA**

**Modulo A:** verbale per la consegna dei moduli B, C, D e delle avvertenze per l'autenticazione delle sottoscrizioni per il progetto di legge d'iniziativa popolare.

**Modulo B:** progetto di legge d'iniziativa popolare. Contiene il testo del progetto di legge d'iniziativa popolare, che dev'essere redatto in articoli, e la relazione che ne illustra i contenuti (art. 19, comma 1, della legge sui referendum provinciali 2003).

**Modulo C:** raccolta delle firme, con i dati anagrafici e le sottoscrizioni degli elettori che propongono l'iniziativa popolare. Le sottoscrizioni sono autenticate; se gli elettori riportati in un modulo sono tutti iscritti nelle liste elettorali di un solo comune può essere utilizzata la certificazione elettorale apposta in calce al modulo.

**Modulo D:** certificato collettivo d'iscrizione nelle liste elettorali. I certificati elettorali possono essere collettivi se più sottoscrittori sono iscritti nelle liste elettorali di un medesimo comune: in questo caso essi sono rilasciati utilizzando questo modulo. Se i sottoscrittori della richiesta sono iscritti nelle liste elettorali di diversi comuni i certificati elettorali vanno richiesti ai rispettivi comuni.

Il modulo contiene il titolo del progetto di legge di iniziativa popolare indicato nel modulo B, la richiesta di rilascio del certificato collettivo e la certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale. La richiesta dev'essere sottoscritta da uno dei promotori o dei sottoscrittori dell'iniziativa.

**Modulo E:** verbale di presentazione del progetto di legge d'iniziativa popolare. Il modulo contiene l'indicazione del numero dei moduli B, C, D consegnati e il numero delle firme degli elettori; il numero dei certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale; il nome e il domicilio del primo proponente, il nome e il domicilio degli altri presentatori, in numero non superiore a due, delegati a partecipare ai lavori della competente commissione del Consiglio provinciale.

**Avvertenze** per l'autenticazione delle sottoscrizioni: indicano le modalità con cui deve avvenire l'autenticazione delle sottoscrizioni e i soggetti autorizzati ad eseguirla.

#### AVVERTENZA

La procedura per la presentazione delle iniziative comporta adempimenti un poco lunghi e complessi; per questo è bene sia concordata per tempo con il servizio legislativo del Consiglio provinciale, contattandone i referenti:

Mauro Ceccato: [mauro.ceccato@consiglio.provincia.tn.it](mailto:mauro.ceccato@consiglio.provincia.tn.it) (tel. 0461 - 213247);

Angela Delaiti (segreteria del servizio): [angela.delaiti@consiglio.provincia.tn.it](mailto:angela.delaiti@consiglio.provincia.tn.it) (tel. 0461 213215).

*scheda aggiornata al 31 maggio 2024*